



2

LA CORTE D'APPELLO DI BARI

- Sezione Famiglia Civile -

composta dai seguenti Magistrati:

dott. Filippo Labellarte

Presidente

dott. Emma Manzionna

Consigliere

dott. Silvia Di Fonso Giudice Ausiliario rel.

riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo *ex art. 739 c.p.c.* proposto, nel procedimento n. _____ avverso il decreto emesso dal Tribunale di Bari in data 5.06.2018 depositato in data 7.06.2018; letti gli atti di causa ed il provvedimento reclamato; sentite le parti; visto il parere del Procuratore Generale della Repubblica; sciolta la riserva assunta all'udienza del 15.05.2020, ha emesso il seguente

DECRETO

Con il reclamato decreto il Tribunale di Bari ha rigettato il ricorso presentato da _____ nei confronti di _____, inteso alla revoca dell'assegno di mantenimento versato in favore della figlia maggiorenne _____ e la conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della _____ stante la allora convivenza con la figlia.

Con l'impugnato decreto il Tribunale di Bari ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento considerando non sufficientemente assolto dal _____ l'onere probatorio della sopravvenuta indipendenza economica della figlia _____ ed ha, conseguentemente, condannato l'odierno reclamante al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Il Tribunale è pervenuto alla sua decisione ritenendo:

- che il _____ non avesse dato prova della sopravvenuta indipendenza economica della figlia _____ attese le risultanze dell'espletata prova testimoniale che hanno negato ogni rapporto lavorativo esistente tra la _____ e la clinica veterinaria di proprietà della signora _____
- che fosse da escludere l'inerzia colposa di _____ poiché, anche in considerazione dell'età di anni 22, risultava provato come la stessa si fosse adoperata nella ricerca di un lavoro dopo aver portato a termine il corso professionale per parrucchiere;
- che il matrimonio contratto da _____ nell'anno 2017 non poteva essere atto a dimostrare la raggiunta indipendenza economica della stessa risultando, dalle testimonianze rese, come alla celebrazione del matrimonio non abbia fatto seguito una reale costituzione di un nuovo ed

autonomo nucleo familiare avendo, gli sposi, continuato a vivere separatamente ognuno presso la propria famiglia per problemi economici rivenienti dall'impossibilità di essere economicamente indipendenti, atteso che l'unico introito mensile si attesta ad euro 500,00 quale retribuzione del signor _____ marito di _____

Avverso tale decreto ha proposto reclamo, con ricorso depositato il 18.06.2018,

chiedendo, per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento della domanda già spiegata in prime cure: revoca dell'assegno versato in favore della figlia _____ ed assegnazione della casa coniugale allo stesso con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Costituitasi in giudizio _____ ha chiesto il rigetto del reclamo con il favore delle spese processuali.

Il P.M. con nota del 3.6.2020 non esprimeva il proprio parere in assenza di figli minori e di questioni di natura pubblicistica.

Il reclamante lamenta come il Tribunale avrebbe erroneamente valutato tutti gli elementi acquisiti nel giudizio anche attraverso l'espletata prova testimoniale.

Ritiene il _____ che la periodicità delle prestazioni effettuate da _____ nella clinica veterinaria di _____ proprietà della signora _____ disattenda in maniera assoluta la affermata natura di mero favore effettuato da parte di un conoscente senza alcun riconoscimento di corrispettivo; ritiene il _____

che l'inerzia colposa della figlia sia facilmente desumibile dal comportamento dalla stessa assunto poiché una donna in piena salute e con un percorso formativo completato ed abilitante all'attività di parrucchiera non può non trovare occupazione sia all'interno di attività esercitate da altri sia in proprio anche se a domicilio risultando l'attività di parrucchiere assai richiesta.

Infine lamenta il _____ come il Tribunale avrebbe mal valutato l'incidenza che il matrimonio contratto dalla figlia _____ nell'anno 2017 avrebbe prodotto al fine di attestare l'indipendenza economica raggiunta dalla figlia la quale liberamente decide di dare vita ad un nuovo ed autonomo nucleo familiare con l'assunzione, da parte di entrambi i coniugi, dell'obbligo alla reciproca assistenza morale e materiale.

Il Tribunale avrebbe, quindi, errato nel ritenere dette circostanze irrilevanti in quanto non incidenti sulla autonomia economica di _____ non dovendo il soggetto obbligato attendere la modifica delle condizioni reddituali del beneficiario per richiedere la revisione dell'assegno di mantenimento, essendo invece sufficiente che quest'ultimo si trovi nelle concrete condizioni per essere ritenuto economicamente autosufficiente, anche perché l'obbligo di mantenimento del genitore non può protrarsi *sine die*.

La doglianza sono destituite di fondamento.

Ad avviso di questa Corte il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali che governano la materia.

Costituisce invero *iusreceptum*, nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione per cui *“L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (così, ex plurimis, Cass. civ., sez. VI, 12 aprile 2016, n. 7168).*

Orbene, nel caso di specie, non è stata fornita la prova – di cui è gravata la parte che invochi l'esonero dall'obbligo del concorso - della sussistenza di uno dei due presupposti legittimanti la cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne.

L'aver completato il percorso scolastico-professionale per l'esercizio dell'attività di parrucchiere, attesa anche l'età di 22 anni all'epoca dell'emissione dell'impugnato decreto, dimostra che Giada si è attivata per conseguire una adeguata preparazione professionale al fine di poter svolgere un lavoro conforme al titolo conseguito ponendosi nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, laddove per contro non v'è prova che non ne abbia tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta; né la percezione di un tale reddito può essere desunta presuntivamente dal fatto di portare a spasso saltuariamente i cani di proprietà della signora anche se la stessa risulta essere proprietaria di una clinica veterinaria, in carenza di altro idoneo elemento probatorio.

Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata e/o inadeguata valutazione, da parte del Tribunale di prime cure, del matrimonio contratto da [] nel corso dell'anno 2017 con [] non indipendente economicamente attesa la sua precaria occupazione dalla quale ha dichiarato, in sede di testimonianza, di introitare euro 500,00 mese somma assolutamente insufficiente per garantire autonomia economica al nuovo nucleo familiare costituendo.

Osserva la Corte come il matrimonio di un figlio non escluda in automatico il suo diritto ad essere mantenuto dai genitori occorrendo la prova dell'intervenuta indipendenza economica raggiunta anche solo attraverso il lavoro svolto dal coniuge.

La Suprema Corte ha sancito che a seguito della celebrazione del matrimonio possono verificarsi due distinte ipotesi: matrimonio inteso come mera espressione di volontà vincolante solo giuridicamente gli sposi e matrimonio inteso come rapporto esistente tra i due coniugi tale da

determinare un mutamento sostanziale della precedente condizione di vita degli stessi.

Per la Suprema Corte solo l'effettiva costituzione di tale ultimo rapporto farebbe sorgere un nuovo nucleo familiare contraddistinto da una comunione di vita materiale e spirituale la cui costituzione andrebbe a dar vita a nuovi diritti e doveri in capo ai due coniugi, ivi compreso quello di contribuire ai bisogni della famiglia in base alle proprie sostanze e capacità lavorative siano esse professionali o casalinghe, facendo venir meno il dovere dei genitori al mantenimento del figlio.

Qualora, come appare dimostrato nel caso che ci occupa, alla celebrazione del matrimonio del figlio non faccia seguito un mutamento sostanziale della situazione familiare, rimanendo gli sposi a vivere con i rispettivi genitori deve essere confermato il dovere di contribuzione al mantenimento del figlio da parte dei genitori.

Quandanche con il matrimonio si possa intendere costituito un nuovo nucleo familiare " al genitore spetta l'onere di continuare ad erogare l'assegno fino a quando il figlio non avrà raggiunto l'indipendenza economica. Permane l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne anche se questo si sposa. Infatti, il matrimonio del figlio maggiorenne, già destinatario del contributo del mantenimento a carico di ciascuno dei genitori, determina l'automatica cessazione del contributo solo se la costituzione del nuovo nucleo familiare esclude la necessità di mezzi di sostegno adeguati per vivere. (Cass. Civ. Sez. I n. 1830/11)

Assorbito ogni ulteriore motivo di reclamo.

In virtù delle svolte considerazioni il reclamo deve essere, pertanto, integralmente rigettato. Secondo il criterio della soccombenza il reclamante va condannato al pagamento delle spese della presente fase di reclamo.

Si applica infine alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-*quater* dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

1°) letto l'art. 739 c.p.c., rigetta il reclamo proposto, nel procedimento

avverso il decreto emesso dal Tribunale di Bari in data 5.6.2018, che conferma integralmente;

2°) condanna il reclamante a rimborsare alla signora spese e competenze della
presente fase procedimentale, liquidate in complessivi € 2.225,00=, oltre rimborso forfettario
spese generali ed accessori come per legge;

3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a carico di _____ in osservanza dell'art. 13 co. 1-*quater* D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento. Così deciso in Bari, addì 9 ottobre 2020

Il G.A. est.
(*dr. Silvia Di Fonso*)



Il Presidente
(*dr. Filippo Labellarte*)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, 03. 10. 2020

(*dr.ssa Melania RICCO*)

